

STATUTO DEL CONSORZIO PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE DI FRASCOLE

CAPITOLO I FINI DEL CONSORZIO

ART. 1

Gli utenti della strada vicinale detta di Frascole si costituiscono in consorzio permanente per provvedere alle opere di manutenzione ordinaria nonché delle opere straordinarie per il mantenimento di detta strada.

Tali utenti si impegnano all'osservanza del presente statuto e all'approvazione e sottoscrizione delle allegate tabelle millesimali.

ART. 2

La strada denominata di Frascole è quella che partendo dal Cimitero di Frascole raggiunge il bivio per Poggio in località Crocione con percorso di Km 1+250 circa.

CAPITOLO 2 - ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 3

Gli organi amministrativi del consorzio sono:

1. L'assemblea Consorziale;
2. Il Consiglio direttivo (almeno tre membri);
3. Il Presidente.

Il Consorzio ha un Segretario.

ART. 4

(Assemblea Consorziale)

L'assemblea consorziale è composta dagli utenti della strada vicinale indicati nell'apposito elenco e provvederà ai seguenti adempimenti:

1. Approvazione del bilancio preventivo;
2. Approvazione del bilancio consuntivo;
3. Approvazione dei progetti dei lavori;
4. Stipula di eventuali mutui;
5. Storni e variazioni di bilancio per le cifre che eccedono l'autonomia del consiglio direttivo;
6. Deliberazioni che comportino variazioni nella consistenza patrimoniale del consorzio;
7. Liti;
8. Nomina del personale tecnico e amministrativo;
9. Nomina 2 revisori del conto consuntivo;
10. Nomina del Consiglio direttivo costituito da almeno 3 membri effettivi, di 2 supplenti e del Presidente;
11. Modifiche o sostituzioni dello statuto.

ART. 5
(Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo costituito come al comma 10 dell'Art. 4, avrà le seguenti mansioni:

1. Curerà l'applicazione di quanto stabilito nel bilancio preventivo;
2. Accetterà in linea provvisoria nuovi consorziati o l'eliminazione stabilendo, provvisoriamente, l'onere da attribuire o l'eventuale riduzione, subordinando il tutto alla ratifica della prima assemblea ordinaria;
3. Curerà la redazione della compilazione del bilancio preventivo e la stesura di quello consuntivo;
4. Convocherà l'assemblea al minimo una volta l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e la ratifica di quello consuntivo ed in seduta straordinaria ogni volta che questioni di una certa entità lo renderanno necessario. L'assemblea straordinaria verrà pure convocata qualora tre consorziati lo richiedano al Presidente, nella richiesta verrà precisato l'ordine del giorno.
5. Curerà l'ordine del giorno per la convocazione dell'assemblea.

ART. 6
(Deliberazioni del Consiglio Direttivo)

1. Delibera sulle spese ed utili nei limiti di comma N° I dell'Art. 5;
2. Qualora il Consiglio direttivo si trovi a deliberare e vi fosse una parità fra favorevoli e contrari il voto del Presidente determinerà la maggioranza.

ART. 7
(Sindaci Revisori)

Provvederanno, qualora nominati, al controllo del bilancio prima della presentazione in assemblea, la loro ratifica dovrà risultare dal verbale da allegare al bilancio stesso.

ART. 8
(Assemblea)

L'assemblea consorziale potrà essere convocata in caso di urgenza del Presidente. Le convocazioni ordinarie saranno fatte per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno seguente. I vari interventi fatti in assemblea dai consorziati, a richiesta degli stessi, dovranno essere verbalizzati.

ART. 9

Il bilancio del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno solare. Il rendiconto dovrà essere redatto entro cinque mesi da tale chiusura.

ART. 10

Ciascun utente consorziato avrà diritto ad un voto in proporzione millesimale, secondo i disposti del Codice Civile.

Il rappresentante del Comune avrà diritto ad un numero di voti proporzionale ai millesimi attribuitigli.

ART. 11

Gli utenti avranno diritto a farsi rappresentare nelle assemblee da mandatari muniti di delega scritta in calce all'avviso di convocazione o su lettera autografa, anche con delega continuativa.

ART. 12

L'assemblea è valida se sono presenti la metà più uno dei voti complessivi dei consorziati ivi compresi quelli del Comune.

In mancanza della maggioranza l'assemblea può essere chiamata in seconda convocazione.

Questa assemblea potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti salvo il caso previsto dall'ART. 6 del decreto 1/9/1918 N° 1446 per il quale è richiesta la presenza di un numero di utenti che rappresentino i 6/10 dell'interesse dei consorziati.

Tutte le variazioni avvenute nei componenti che concorrono a definire le ripartizioni millesimali devono essere comunicate al Presidente prima della formazione del bilancio preventivo.

ART. 13

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da almeno 3 Consiglieri nominati dall'assemblea consorziale i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili (le competenze sono citate nell'art. 5).

ART. 14

(Incompatibilità)

Non possono appartenere al Consiglio Direttivo gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero, affiliante o affiliato.

Tali incompatibilità non esistono se sia notorio che le proprietà interessate nel Consorzio sono completamente distinte.

ART. 15

(Disposizioni comuni all'Assemblea e Consiglio Direttivo)

Le convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sono fatte mediante avviso scritto da far pervenire agli interessati almeno 5 giorni avanti quello stabilito per l'adunanza. In caso di estrema urgenza il termine potrà essere ridotto a 48 ore.

ART. 16

I verbali delle Adunanze, delle Assemblee e del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 17
(Presidente del Consorzio)

Il Presidente del Consorzio è il capo dell'Amministrazione Consortile ed ha i seguenti compiti:

1. Rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi;
2. Da esecuzione alle delibere delle Assemblee e del Consiglio;
3. Firma i ruoli dei Contribuenti e i mandati di riscossione e pagamento;
4. Rappresenta il Consiglio in giudizio;
5. Sostituisce il Consiglio Direttivo in caso di urgenza salvo far ratificare le determinazioni adottate alla prima adunanza, nei limiti della competenza.

ART. 18
(Attribuzioni del Segretario)

Il Segretario:

1. Assiste alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e redige i verbali delle relative riunioni;
2. Firma col Presidente i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione;
3. Cura la corrispondenza in arrivo e partenza;
4. Cura la trascrizione dei verbali in appositi registri, cura la tenuta con l'inventario dei beni patrimoniali del Consorzio e dei registri contabili;
5. Cura la tenuta dell'archivio;
6. Esegue quanto altro gli commette il Presidente;

CAPITOLO 3 – MEZZI DEL CONSORZIO

ART. 19

Il Consorzio provvede alle spese per il suo funzionamento con i contributi a carico degli utenti, nella misura stabilita dal piano di ripartizione millesimale.

La quota di contributo a carico verrà determinata di anno in anno in relazione al fabbisogno di spesa prevista nel bilancio di previsione ripartita in base alle quote millesimali a carico di ciascun utente.

Successivamente all'approvazione del bilancio preventivo, Il Consiglio Direttivo determina l'importo delle quote da attribuire ai singoli consorziati e le relative scadenze.

In caso di mancato pagamento delle quote di loro spettanza, da parte dei singoli consorziati, il Consiglio Direttivo, previo invio di diffida per iscritto, potrà ottenere ingiunzione di pagamento per il recupero delle quote scadute nonché delle quote a scadere, con perdita del beneficio della rateizzazione. (Articolo così modificato nell'assemblea consortile del 29/06/2019).

ART. 20

Il Consiglio è inoltre autorizzato a richiedere a Enti o persone non consorziate in caso di utilizzo occasionale della strada (utilizzo per attività specifiche), un contributo straordinario da concordare in proporzione all'attività svolte.

ART. 21

Di norma è consentito il transito a mezzi del peso complessivo di q. 70, nel caso di trasporti eccedenti tale limite l'utente interessato dovrà corrispondere una tantum da concordare in ragione del carico trasportato. Quota da definire in Assemblea e che si propone in Euro 10,00 (dieci) a viaggio.

ART. 22

Se al termine dell'esercizio che viene stabilito al 31 dicembre di ogni anno si verificasse un avanzo di cassa, tale somma passerà all'attivo del bilancio successivo. Se al contrario, durante il corso dell'anno per lavori o per altre ragioni, occorresse una somma superiore a quella prevista dovrà essere convocata una assemblea straordinaria per approvazione.

In tal caso la ripartizione degli oneri eccedenti la contribuzione, fatta in vase al preventivo verrà allegata alla relazione del bilancio consuntivo.

I versamenti dei relativi contributi da parte degli utenti si eseguono entro 30 giorni dall'Assemblea o successivamente secondo modalità da stabilire.

Criteria attribuzione quote millesimali

Ripartizione millesimale

In base alla lunghezza della strada usufruita.
(Per la parte servita dalla consortile)

300/1000

"Preso atto che non è stato possibile recepire tutte le planimetrie catastali ..si ritiene opportuno procedere all'aggiornamento delle tabelle millesimali utilizzando come valore la rendita catastale derivata dal certificato rilasciato dalla Agenzia del Territorio. Questo vale esclusivamente per gli edifici..." (modifica apportata nell'assemblea consortile del 30/06/2018).

400/1000

Terreno lavorativo o pascolo coeff. 0,7
Bosco e cespugliato coeff. 0,3

300/1000